



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

**Regolamento per la gestione di alloggi temporanei
destinati all'emergenza abitativa
degli adulti in difficoltà del Comune di Galatina**

(art. 76 R.R. 18 Gennaio 2007 n. 4)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2019

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e le modalità di gestione degli alloggi del Centro Sociale Polivalente ex Convento S. Chiara sito in Galatina alla Piazza Galluccio ai sensi dell'art.76 del R.R. n. 4/2007 così come disposto con D.G.C. n. 313 del 16/11/2018 e D.G.C. n. 345 del 18/12/2018 in cui viene precisato che n. 2 posti letto della struttura al primo piano sono destinati a donne sole o con figli minori, prese in carico dal CAV Malala dell'ATS di Galatina, al fine di attivare percorsi di sostegno alla semiautonomia, come previsto nelle azioni prioritarie del Piano di Zona 2018/2020 e dalla L.R. 29 del 4 Luglio 2014, art. 9 comma 2.

Art. 2 Tipologia d'utenza

L'alloggio sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative di accoglienza sociale a persone prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Tipologia d'utenza:

-Donne sole o con figli minori prese in carico dal Centro Antiviolenza MALALA dell'A.T.S. di Galatina al fine di attivare percorsi di sostegno alla semiautonomia come previsto nelle azioni prioritarie del Piano di Zona 2018/2020 e dalla legge n. 29 del 4/07/2014, art.9 comma 2.

-Nuclei mono-genitoriali: nuclei mamma-bambino, padre-bambino o padri separati che vivono temporaneamente una situazione di difficoltà abitativa a causa della riduzione o perdita del lavoro o dell'impossibilità di far fronte a canoni elevati d'affitto.

-Nuclei familiari con disagio-socio abitativo. Si tratta di nuclei in difficoltà socio-abitativa che vengono individuati per la straordinarietà dell'evento critico. Si tratta cioè di nuclei in cui il disagio sociale non è caratterizzato da cronicità e persistenza nel tempo, ma caratterizzato da un evento improvviso e critico che sconvolge la vita familiare (perdita improvvisa del lavoro dopo un percorso lavorativo stabile e continuo, malattia improvvisa, lutto improvviso).

-Pronto intervento in caso situazioni di grave urgenza legate al nucleo mamma-bambino o donne maltrattate per le quali non si renda necessario un intervento di protezione presso Casa Rifugio.

Art. 3 Ammissione ed Equipe di Lavoro

Si accede all'ospitalità su segnalazione del Servizio Sociale, a seguito di conoscenza diretta della situazione sociale o attraverso segnalazione da parte di altri servizi

territoriali (consultori, C.A.V, Caritas territoriale ecc.) e successiva ammissione, previa valutazione effettuata da una equipe di lavoro appositamente costituita per l' esame delle istanze.

L'equipe di lavoro è formata dall'Assistente Sociale Comunale, con funzioni di coordinatore, dal Responsabile Ufficio di Piano ATS di Galatina, dalla Coordinatrice del CAV MALALA, per i casi di accoglienza di donne sole o con figli minori in carico al servizio, e da una dipendente comunale con funzioni amministrative.

Una volta determinata da parte dell'equipe di lavoro l'ammissibilità e legittimità dell'istanza, questa viene trasmessa ai servizi sociali comunali che, con propria ed autonoma valutazione, provvedono all'assegnazione temporanea dell'alloggio.

L'assegnazione temporanea sarà subordinata all'accettazione da parte dell'assegnatario delle norme interne e di un progetto concordato con l'Ente inviante/Servizio Sociale e con la sottoscrizione della "Dichiarazione e Patto Solidale D'Intervento Programmato".

Non sono ammessi all'interno di un percorso di sostegno abitativo utenti con dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti e utenti con patologia psichiatrica.

Art. 4 Requisiti per l'assegnazione

Possono avere accesso all'assegnazione temporanea di alloggi di cui al presente regolamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno;
- b) residenza anagrafica da almeno cinque anni nel Comune di Galatina;
- c) l'accertata condizione di mancanza di alloggio ovvero sfratto esecutivo non ulteriormente prorogabile ed impossibilità di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione;
- d) non avere la titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale e straniero (il cittadino italiano deve consegnare la visura catastale per intestati mentre i cittadini stranieri dovranno presentare documentazione dell'Ambasciata che dichiari la non proprietà di alcun immobile);
- e) patrimonio mobiliare complessivo per tutti i componenti il nucleo familiare di valore NON superiore a € 10.000,00 da riferirsi all'anno precedente;
- f) non occupare alla data della domanda un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

Per le donne sole o con figli minori in carico al CAV, per le quali non sia necessaria la protezione in casa rifugio, il requisito di cui alla lettera b) deve intendersi riferito alla residenza anagrafica in uno dei Comuni dell'ATS di Galatina.

I requisiti di cui alle precedenti lettere devono concorrere ai fini dell'assegnazione temporanea.

È fatta salva la possibilità di deroga eccezionale in caso di P.I.S., sulla base di motivata valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale.

Art. 5 Permanenza negli alloggi

L' accoglienza è garantita per 6 mesi prorogabili al massimo per 1 volta sulla base del progetto concordato con i servizi inviati, il Servizio Sociale e l'utente.

Art. 6 Contribuzione economica

L'assegnatario dovrà versare, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, una quota pari a 50 € mensili, salvo esenzioni previste dal Progetto Individualizzato. Gli ospiti provvederanno alla manutenzione degli spazi circostanti ivi compreso il giardino. Eventuali riduzioni o esoneri sono concessi su proposta dell'assistente sociale coordinatore della struttura.

Il mancato pagamento della quota potrà dare luogo alla riscossione coattiva. Tuttavia, in caso di gravi e motivati impedimenti, può essere accordata una proroga per provvedere all'adempimento.

L'Amministrazione comunale d'intesa con il coordinatore del servizio, che sarà appositamente individuato tra i dipendenti in servizio presso i servizi sociali comunali, potrà decidere, previa valutazione della situazione, le dimissioni dell'ospite moroso.

ART. 7 Manutenzione del patrimonio

I lavori di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a carico degli ospiti assegnatari, dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale e senza alcun rimborso da parte del Comune delle spese sostenute.

Al momento della consegna dell'alloggio verrà stilato un verbale di consistenza in cui verranno elencati gli arredi esistenti nell'alloggio che saranno concessi in uso.

L'ospite sarà tenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale la quota corrispondente al danno arrecato.

Gli ospiti:

- devono utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo d'abitazione;
- devono usare la diligenza di cui all'art. 1587 del C.C. nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, provvedendo quindi ad avere la più ampia cura al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui gli sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà, ed idoneo alla locazione;
- devono provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni relative all'alloggio o

agli spazi comuni che risultano essere a loro assegnati in via provvisoria per 6 mesi;

- devono inoltre servirsi correttamente dei locali e degli spazi comuni o condominiali secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari ed condomini di farne parimenti utilizzo, provvedendo alla loro pulizia, alla cura degli spazi verdi e a quant'altro previsto;
- devono corrispondere i danni di qualsiasi specie derivanti dal loro comportamento doloso o colposo, anche attraverso lavori socialmente utili;
- devono astenersi dal tenere comportamenti che arrechino disturbo o danno o costituiscono pericolo o vadano contro il rispetto dell'igiene o del regolamento di polizia urbana o ledano il decoro estetico.

Art. 8 Norme di convivenza

L'organizzazione della vita quotidiana è gestita in autonomia nel rispetto degli altri ospiti.

L'ospite:

- ha la possibilità di utilizzare la stanza solo con mobili e arredi di cui l'alloggio è provvisto dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso;
- non dovrà personalizzare lo spazio con arredi propri;
- dovrà tenere un comportamento consono alla vita comunitaria nel rispetto delle normali norme di convivenza ed evitare di arrecare disturbo agli altri ospiti;
- deve usare correttamente la struttura abitativa e quanto in essa contenuto ed è tenuto all'osservanza delle normali misure di sicurezza;
- deve provvedere alla pulizia degli spazi personali e di quelli comuni ed è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;

Nella casa non sono ammessi animali.

Altri obblighi dell'ospite della casa sono:

- dare immediata notizia all'Amministrazione Comunale e al Coordinatore della struttura di eventuali guasti, consapevole della piena responsabilità per ogni danno derivante al Comune, agli altri ospiti e a terzi, a causa della tardiva comunicazione;
- provvedere al pagamento dei danni che dovessero derivare all'alloggio ed alle cose comuni da incuria, uso incauto, cattiva manutenzione;
- consentire l'accesso alla stanza al personale dipendente del Comune o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire o far eseguire interventi manutentivi o per effettuare sopralluoghi ritenuti necessari;
- non effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive, che dovranno essere richieste per iscritto al Comune, fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, che debbono essere comunque tempestivamente comunicate all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 9 Condizioni risolutive dell'assegnazione

La concessione temporanea dell'alloggio viene comunque revocata ogni qualvolta il beneficiario:

- abbia ottenuto assegnazione di alloggio o comunque disponibilità non precaria di altro alloggio;
- abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia preso possesso dell'alloggio provvisorio entro 24 ore dalla consegna delle chiavi;
- abbia ceduto tutto o in parte l'alloggio assegnato;
- non abiti stabilmente l'alloggio o lo lasci inutilizzato per un periodo superiore a due settimane consecutive, senza espressa autorizzazione del Comune;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite accertate dalle competenti autorità;
- ospiti, anche temporaneamente, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, terze persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario;
- ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente assegnato;
- il mancato rispetto di quanto previsto nel contratto di assegnazione temporanea;
- non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune o altro Comune dove svolge l'attività lavorativa.

La revoca dell'assegnazione avverrà attraverso provvedimento del Responsabile competente.

L'attuazione di tale provvedimento avverrà entro 72 ore dall'accertamento delle situazioni sopra citate e lo sgombero eseguito in collaborazione con la Polizia Municipale.

Art.10 Counseling di comunità

Gli ospiti assegnatari degli alloggi dovranno propedeuticamente partecipare agli incontri organizzati dall'assistente sociale a cui è assegnato il coordinamento della struttura, per illustrare loro il presente regolamento, per favorire la conoscenza e facilitare la comunicazione, il rispetto delle regole, modalità di convivenza collaborative e soddisfacenti, la salvaguardia degli spazi interni ed esterni.

Prima di consegnare le chiavi dell'alloggio gli ospiti dovranno sottoscrivere la *"Dichiarazione e Patto Solidale di Intervento Programmato"* in cui prendono atto delle condizioni previste, accettano ed assumono le responsabilità e gli impegni previsti nel presente Regolamento.

Con la ratifica della *"Dichiarazione e Patto Solidale di Intervento Programmato"* gli ospiti dichiarano di aver compreso il significato ed il contenuto di tutto quanto è stato letto e spiegato dal coordinatore della struttura.